

## PREMESSO CHE

- la Fondazione per l'architettura/Torino è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, il cui socio fondatore è l'Ordine Architetti PPC della provincia di Torino, ente di diritto pubblico tenuto all'applicazione del d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- secondo il d.lgs. 36/2023 la Fondazione per l'architettura si configura come Organismo di diritto pubblico in quanto: a) dotata di capacità giuridica; b) istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; c) l'organo di amministrazione e l'organo di vigilanza sono costituiti da membri la cui totalità è designata da un organismo di diritto pubblico, l'Ordine architetti PPC della provincia di Torino;
- l'adozione di un apposito Regolamento, redatto in conformità alla Parte I del Libro II del d.lgs. 36/2023, è opportuna per gli acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie;

## LA FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA DELIBERA

di approvare l'allegato **Regolamento per gli acquisti sottosoglia comunitaria di lavori, beni e servizi**, con deliberazione n. 03/01 del 7 febbraio 2024 con entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.

# **REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

## **Titolo I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI**

- art. 1 oggetto e ambito di applicazione
- art. 2 principi generali
- art. 3 principio di rotazione
- art. 4 fasce merceologiche e di importo ai fini della rotazione
- art. 5 divieto di artificioso frazionamento
- art. 6 procedure di affidamento

## **Titolo II – ITER PROCEDIMENTALE**

- art. 7 indagini di mercato
- art. 8 requisiti degli operatori economici e controllo
- art. 9 programmazione e iter procedimentale
- art. 10 – Criteri di selezione delle offerte. Esclusione automatica delle offerte anomale
- art. 11 - Garanzie
- art. 12 forma del contratto – ordine
- art. 13 attestazioni e benessere al pagamento/liquidazione
- art. 14 oneri fiscali
- art. 15 norma di rinvio

\*\*\*\*\*

## **TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari, in cui opera la Fondazione per l'architettura, sono:
  - a) € 5.538.000,00 per gli appalti di lavori;
  - a) € 221.000,00 per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione;
  - c) € 750.000,00 per i servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

3. Gli importi di cui sopra si riferiscono all'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
4. Le soglie sopra indicate si adeguano automaticamente a quelle dell'art. 14 del Codice come rideterminate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli acquisti non rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 36/2023.

## **ART. 2 - Principi generali**

Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggette ai principi generali contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I e di cui agli artt. 16,19,20, 28 e 49 del Codice:

- a) Principio del risultato: perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) Principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) Principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
- d) criterio interpretativo e applicativo. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;
- e) Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento;
- f) Autonomia contrattuale. Divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione; salvo i predetti casi eccezionali la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso;
- g) Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, secondo il quale se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- h) Tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata

accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, possono introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto e tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti;

i) Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore con riferimento al personale dipendente impiegato nell'appalto;

l) Prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di selezione sia nella fase di esecuzione del contratto;

m) Trasparenza e pubblicità legale;

n) Principio di rotazione, come meglio definito nel successivo art. 3.

### **ART. 3 – Principio di rotazione**

1. Il principio di rotazione impone di favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento esclusivo agli affidamenti.

3. Al fine di garantire la libera concorrenza e la parità di trattamento negli affidamenti si applica la suddivisione per fasce di valore economico di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

4. È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti:

- abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;

- rientrino nella medesima fascia di importo di cui all'art. 4.

5. È ammessa deroga al principio di rotazione nei seguenti casi:

a) nel caso di procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

b) in ragione della struttura del mercato, della effettiva assenza di alternative e della accurata esecuzione del precedente contratto. Le tre condizioni devono coesistere. In tal caso è necessario che la decisione di contrarre contenga una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga

c) negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

### **ART. 4 – Fasce merceologiche e di importo ai fini della rotazione**

1. In caso di acquisti di forniture o servizi ripetitivi o comunque appartenenti al medesimo settore merceologico, considerata la natura ed entità degli acquisti di

regola effettuati dalla Fondazione, il principio di rotazione di cui al precedente art. 3 si applica all'interno delle seguenti fasce di valore:

- a) < 5.000,00;
- b) ≥ 5.000,00 e < 10.000,00;
- c) ≥ 10.000,00 e < 20.000,00;
- d) ≥ 20.000,00 e < 30.000,00;
- e) ≥ 30.000,00 e < 40.000,00;
- f) ≥ 40.000,00 sino alla soglia comunitaria.

#### **ART. 5 – Divieto di artificioso frazionamento**

1. Il valore stimato dell'affidamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del d.lgs. 36/2023. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi, comunque definiti. Il valore è sempre da considerarsi al netto dell'IVA di Legge.

2. L'affidamento non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.

3. Fermo quanto previsto dagli atti di programmazione, non possono essere disposti affidamenti di servizi per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo occorrenti per l'intero anno.

#### **ART. 6 - Procedure di affidamento**

1. In conformità all'art. 50 d.lgs. 36/2023, per gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria la Fondazione applica le seguenti procedure:

<b>Tipologia</b>	<b>Valore</b>	<b>Tipo di procedimento</b>
Lavori	< 150.000	affidamento diretto
Lavori	≥ 150.000 e < 1.000.000	procedura negoziata senza previo bando, previa consultazione di almeno 5 operatori
Lavori	≥ 1.000.000 e < soglia comunitaria	procedura negoziata senza previo bando, previa consultazione di almeno 10 operatori
Servizi e forniture	< 140.000	affidamento diretto
Servizi e forniture	≥ 140.000 e < soglia comunitaria	procedura negoziata senza previo bando, previa consultazione di almeno 5 operatori

2. Resta ferma la facoltà, previa disposizione dell'organo competente ai sensi del successivo art. 9, comma 2, di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nonché alle procedure ordinarie delineate dal d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti sopra soglia.

3. Entro i rispettivi limiti di importo, l'affidamento diretto, le procedure negoziate e la procedura aperta di cui al comma 2 possono avere ad oggetto accordi quadro.
4. Il bando e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti sotto-soglia sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'art. 85 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 4, è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento. Nei casi di procedura negoziata, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

## **TITOLO II – ITER PROCEDIMENTALE**

### **ART. 7 – Indagini di mercato**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 e 3 e delle regole di concorrenza, la Fondazione può svolgere indagini esplorative o consultare listini, acquisire informazioni, dati, documenti da internet o da altre Amministrazioni, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari.
2. Le indagini di mercato sono gestite con le modalità previste dall'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, previa pubblicazione dell'avviso di avvio dell'indagine sul sito istituzionale dell'ente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

### **ART. 8 – Requisiti degli operatori economici e controllo**

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 e possono essere ad esso richiesti requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria proporzionati e attinenti all'oggetto e all'importo dell'affidamento.
2. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ovvero tramite DGUE) il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti. La Fondazione verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate. Quando, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarato, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'Anac e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di

affidamento indette dalla Fondazione medesima per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

4. Nel caso di procedure negoziate e comunque per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 si procede alla verifica di tutti i requisiti ex art. 99 d.lgs. 36/2023. In particolare, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatica di all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, così come di quelle di esclusione non automatica di cui all'art. 95 ed il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo D. Lgs. è verificata attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023, disponibile sul sito dell'ANAC, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50 ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

#### **ART. 9 – Programmazione e iter procedimentale**

1. Ogni procedura di acquisto viene avviata nell'ambito delle linee programmatiche espresse dalla Fondazione in sede di approvazione del bilancio annuale previsionale.

2. La decisione in ordine all'acquisto è di competenza:

- del Consiglio di amministrazione in caso di acquisti attinenti alla gestione straordinaria o non attuativi delle linee programmatiche di indirizzo e programmi già deliberati dal Consiglio stesso, nonché di servizi professionali da rendere al Consiglio;
- del Direttore in caso di acquisti attinenti alla gestione ordinaria o attuativi di atti di indirizzo e programmi già deliberati dal Consiglio.

3. Con l'atto di cui al comma 2 è individuato il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e la relativa nomina è effettuata con lettera da esso controfirmata per accettazione e attestazione di assenza di conflitti di interesse, nei termini precisati dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023

4. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti qualificandosi direttore dei lavori o di esecuzione del contratto, qualora tale funzione non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti con decisione formalizzata.

5. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale della Fondazione specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell'attività istruttoria necessaria per l'espletamento di particolari attività negoziali, il RUP, nei limiti di spesa del relativo progetto, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

6. Il nominativo del RUP dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta o nella delibera o determina di affidamento diretto.
7. Gli affidamenti diretti sono disposti mediante la deliberazione del Consiglio di Amministrazione o la determina del Direttore, secondo le competenze individuate ai sensi del precedente comma 2, che individua il RUP e dà atto:
- a) dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto;
  - b) delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
  - c) dell'importo dell'affidamento e della sua convenienza (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato)
  - d) dell'operatore selezionato, dando atto delle ragioni della sua scelta, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Gli affidamenti diversi da quelli di cui al comma 7 sono avviati sempre mediante deliberazione che individua il RUP e stabilisce e indica:
- a) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
  - b) l'importo massimo stimato dell'affidamento (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato);
  - c) la copertura contabile;
  - d) la procedura da seguire con sintetica indicazione delle ragioni;
  - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.
- Selezionato il fornitore e verificato positivamente il possesso dei requisiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione viene disposta l'aggiudicazione.
9. Per affidamenti di modico valore, inferiori a 2.500 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.
10. Acquisti di valore unitario inferiore a 500€ possono essere effettuati a valere su un fondo per le spese minute con dotazione massima pari alla capienza dei relativi capitoli di bilancio. Tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – vengono di regola effettuate direttamente dall'Amministrazione oppure da un dipendente che si trovi nella necessità dell'acquisto fuori dalla sede della Fondazione e vengono ad esso rimborsate a fronte di giustificativo di spesa.
11. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Fondazione può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
12. La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023.

**ART. 10 – Criteri di selezione delle offerte. Esclusione automatica delle offerte anomale**

1. Per gli affidamenti attraverso procedura negoziata, la Fondazione procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, c. 2, D.Lgs. 36/2023.

2. Nel caso di aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

3. Per gli affidamenti attraverso procedura negoziata, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la Fondazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso la Fondazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

#### **ART. 11 - GARANZIE**

1. Nelle procedure per l'affidamento di contratti sotto-soglia, la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, salvo nei casi di procedure negoziate in cui, per tipologia o specificità, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. In tali casi, la garanzia provvisoria richiesta non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

2. In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti oggetto del presente regolamento. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

#### **ART. 12 – Forma del contratto-ordine**

1. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, in caso di procedura negoziata o di affidamento diretto i contratti sono perfezionati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale a mezzo di apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o analoghi sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014. Esso deve indicare almeno:

- l'oggetto dell'affidamento,
- l'importo dell'affidamento,
- le condizioni di esecuzione,
- inizio e termine del contratto,
- modalità di pagamento,
- eventuali penalità,

- estremi delle eventuali garanzie,
- estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010 n.13 6,
- estremi di verifica della regolarità contributiva.

#### **ART. 13 – Attestazione e benessere al pagamento/liquidazione**

1. Le fatture relative alla prestazione o fornitura di beni e servizi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, su conto dedicato dichiarato dall'Operatore.

2- I contratti oggetto del presente Regolamento sono soggetti a certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori per i lavori e dal RUP per forniture e servizi o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

#### **ART. 14 – Oneri fiscali**

1. E' a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dalla Fondazione, oggetto del presente regolamento.

#### **ART. 15 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023.